



ALLEGATO 1)

DISCIPLINARE D'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
in qualità di..... di
(*Legale Rappresentante/Presidente*) (nome Ente)

consapevole della sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

di aver letto compreso e capito il seguente disciplinare che viene accettato in tutte le sue parti attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso.

ART. 1

OGGETTO

Il presente disciplinare approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n. del disciplina l'utilizzo dei locali di competenza circoscrizionale, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente Regolamento n. 186 per la "Concessione locali Comunali da parte delle Circostrizioni" ed è parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione in quanto in esso richiamato.

ART. 2

DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locale oggetto del presente disciplinare è da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività per le quali il concessionario ha presentato specifica istanza, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- 1) la destinazione d'uso deve corrispondere a quella indicata nell'atto di concessione;
- 2) i locali non potranno essere destinati a sede dell'Associazione;
- 3) nel locale avuto in concessione si dovranno svolgere esclusivamente attività per cui non è richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- 4) qualora il tipo di attività svolta preveda la diffusione sonora il concessionario dovrà provvedere a proprie spese al pagamento di eventuali diritti SIAE e, in caso di controlli, dovrà esibire la

ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Il concessionario si impegna altresì a rispettare il limite massimo dell'inquinamento acustico che non dovrà superare i valori decibel previsti dalla normativa vigente;

- 5) non può essere consentito ad altri né in tutto, né in parte il godimento del locale oggetto del presente disciplinare.

ART. 3 RIMBORSO SPESE

Per le concessioni a titolo oneroso, i rimborsi spese orari sono annualmente incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo attraverso adozione di determinazione dirigenziale.

Le spese, così come determinate nel provvedimento di concessione, saranno fatturate a carico del concessionario. Il corrispettivo è dovuto anticipatamente, con pagamento tramite bollettino PagoPa inviato dagli Uffici circoscrizionali, indipendentemente dall'utilizzo effettivo dei locali e senza rimborso alcuno.

ART. 4 UTENZE

Le utenze non sono a carico del concessionario; gli identificativi dei contatori e i relativi soggetti intestatari sono richiamati nei provvedimenti di concessione. Il concessionario dovrà assicurare il corretto uso delle utenze, evitando ogni spreco.

ART. 5 DURATA E RINUNCIA

La concessione decorrerà e avrà termine nei giorni e negli orari indicati nel provvedimento di concessione. **Eventuali modifiche di orario di utilizzo del locale concesso devono essere preventivamente e tempestivamente richieste per iscritto al Dirigente della Circoscrizione, che deciderà in merito alla loro autorizzazione.**

Una eventuale rinuncia alla concessione del locale deve essere comunicata in forma scritta almeno 10 giorni prima dalla data di cessazione effettiva dell'utilizzo del locale medesimo, attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica reperibile sul sito circoscrizionale. Si sottolinea che ai sensi dell'art. 84 comma 2 punto a) e comma 3 del Regolamento di Contabilità della Città n. 225, la mancata osservanza di quanto sopra indicato e di quanto riportato nel presente disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione e in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al concessionario e salvo rinuncia comunicata come sopra indicato, la Circoscrizione si riserva di provvedere, anche nel caso di concessioni rilasciate a titolo gratuito, al recupero dei corrispettivi per i rimborsi non introitati di cui all'art. 3 del presente disciplinare, in relazione alle ore di mancato utilizzo.

ART. 6 REVOCA

La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato "Regolamento Municipale n. 186", con provvedimento motivato del suo Dirigente, di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per prioritarie ed improcrastinabili esigenze proprie che comportino la necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali e/o

deliberate dalla medesima Amministrazione. La concessione potrà essere sospesa e/o revocata nel caso si verificano situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali. La concessione potrà essere revocata anche nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento concessorio, o nel caso venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi. La comunicazione della sospensione o revoca della concessione sarà trasmessa quanto prima possibile al concessionario, con un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di inagibilità o in presenza di situazioni di pericolo il provvedimento ha comunque efficacia immediata e non dà diritto ad alcun rimborso per indennizzo al concessionario per i giorni non usufruiti; eventualmente è a discrezione del Dirigente concedere la facoltà di recupero delle giornate non utilizzate.

ART. 7 CONSEGNA

Il locale è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora siano presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

Per le concessioni in autogestione sarà cura del concessionario, o di un suo delegato per iscritto, provvedere al ritiro delle chiavi, all'apertura/chiusura del locale e alla sua sorveglianza ed egli sarà responsabile del suo corretto uso anche da parte degli esterni che frequenteranno il locale oggetto della presente concessione, che dovranno sottostare alle prescrizioni di cui ai seguenti articoli 8 e 9.

ART. 8 PULIZIA E SORVEGLIANZA

Per le concessioni in autogestione il concessionario provvede, a propria cura e spese e durante gli orari concessi, all'accurata pulizia del locale al termine delle attività, lasciandolo pulito e in ordine. Qualora il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la sorveglianza, la capienza massima, la pulizia del locale, degli arredi e delle attrezzature e ogni altro onere declinato nel presente disciplinare, lo stesso potrà essere escluso dall'Amministrazione da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In casi più gravi o di recidiva, l'Amministrazione può escludere l'inadempiente a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali, degli arredi e delle attrezzature da parte del concessionario, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento Municipale n. 186.

ART. 9 RESPONSABILITA'

L'utilizzo dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. Il concessionario terrà l'Amministrazione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione. Il concessionario è reso edotto che, nel caso di verifica di danni a cose e/o a persone, sarà tenuto a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni stessi. Il concessionario è obbligato a denunciare per iscritto entro 24 ore dall'accaduto, eventuali infortuni ai fruitori delle attività, avvisando per conoscenza la Circoscrizione.

Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere rifusi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i dieci giorni dalla data dell'avvenuto danno e, in questo caso, non verranno applicate sanzioni. Se i beni comunali subiranno un ragionevole deterioramento per il solo effetto dell'uso ordinario per cui sono stati consegnati e senza colpa del concessionario, questi non risponderà di tale eventuale deterioramento.

In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione al locale concesso, il concessionario è tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni civili della Città contro i sottrattori, presentando altresì, entro 24 ore dall'accaduto, denuncia alle competenti autorità e rilasciandone copia alla Circoscrizione.

La responsabilità per il comportamento dei fruitori delle attività investe il concessionario.

Una utilizzazione dei locali non corrispondente alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione implica l'immediata revoca dello stesso provvedimento, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del concessionario.

Il concessionario provvederà altresì a:

- custodire le chiavi dei locali, delle quali è fatto espresso divieto di fare duplicati, organizzare i servizi di pulizia e sovrintendere al corretto uso delle utenze;
- segnalare tempestivamente alla Circoscrizione le manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio della concessione.

Sarà cura del concessionario sorvegliare che vengano rispettate le norme di sicurezza e di comportamento di cui alla normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Testo unico sulla Sicurezza. In tale ottica, il concessionario dovrà assumersi l'impegno di curare e mantenere costantemente libere le uscite di sicurezza disponibili come vie di fuga in caso di emergenza. Durante l'utilizzo del locale dovrà verificare che sia sempre rispettata la capienza massima del medesimo locale, in modo tale che nel medesimo non siano contemporaneamente presenti un numero di utenti superiore al quantitativo indicato.

Ai sensi delle normative vigenti, nei locali oggetto di concessione è fatto divieto di:

- fumare
- modificare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto elettrico
- modificare i dispositivi di sicurezza previsti
- depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione, sia fissi che mobili
- detenere nei locali liquidi o gas infiammabili
- detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche, ecc. di proprietà privata)
- introdurre oggetti di vetro o di metallo
- detenere materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose
- smerciare qualsiasi bevanda o genere alimentare
- apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, apporre all'interno avvisi, cartelli manifesti o altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario, qualora sia soggetto agli obblighi di legge rispetto all'utilizzo dei defibrillatori, ai sensi delle normative relative alla dotazione degli stessi (decreto Balduzzi n. 158 del 13-9-2012 e s.m.i, nonché leggi di proroga ultima il Decreto del 26 giugno 2017 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 149 del 28 giugno 2017), ha l'obbligo di fornirsi di un defibrillatore semiautomatico portatile ovvero di avvalersi di quello eventualmente presente presso il locale concesso, previa verifica di accessibilità e funzionamento di quest'ultimo. Il concessionario dovrà ricorrere a proprio personale propriamente formato e munito di attestato per l'utilizzo del DAE che garantirà sempre la presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale sollevando la Città da ogni onere comunque derivante, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali avuti in concessione e manleva l'Amministrazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale o questione di qualunque genere connessa all'uso e alla gestione dei locali oggetto del presente disciplinare. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

ART. 10
RICONSEGNA

Entro tre giorni dal termine della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare le chiavi e restituire il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto della concessione. Entro dieci giorni dalla data di scadenza della concessione, e in ogni caso prima di una eventuale richiesta di rinnovo della stessa, il concessionario dovrà depositare agli atti dell'Amministrazione una dettagliata relazione inerente l'attività svolta a firma del suo Presidente o Legale Rappresentante.

ART. 11
ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nel locale dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Per gli effetti del provvedimento di concessione al quale il presente disciplinare è indissolubilmente correlato, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. Per quanto non previsto o richiamato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione. Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L'informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 1, nella Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

Torino,

Firma per accettazione e sottoscrizione del presente disciplinare